

N. 01869/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01980/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2011, proposto da:
Augusto Tidone, Libero Tidone e Angelo Marchesi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nino Percivalle, con domicilio eletto presso l'avv. Zaira Cicoria in Milano, corso di Porta Vittoria, 17;

contro

Comune di Romagnese, rappresentato e difeso dall'avv. Ambrogio Robecchi Majnardi, con domicilio eletto *ex lege* (art. 25 cod. proc. amm.), presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

per l'annullamento

della ordinanza di demolizione di opere abusive n. 12/2011 prot. n. 1305 emessa in data 25.05.2011 dal responsabile tecnico del comune di Romagnese, comunicata con raccomandata a.r. spedita il 27/5/2011 e recapitata in data 30.05.2011 con la quale si ingiungeva di provvedere a propria cura e spese entro il termine perentorio di giorni 90 alla demolizione dei lavori presso la proprietà dei fratelli Tidone identificata

catastalmente al fgl 17 mappale n. 108.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romagnese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza n. 12 del 2011, a firma del responsabile del servizio, il Comune di Romagnese (PV), ingiungeva ai signori Libero e Augusto Tidone, quali proprietari committenti ed all'arch. Angelo Marchesi, quale progettista e direttore dei lavori, la demolizione di una serie di opere (installazione di una sbarra metallica su supporti metallici e posa di tre paletti metallici collegati da una catenella), effettuati in conformità alla denuncia di inizio attività (DIA), presentata il 1.4.2010 dai medesimi proprietari.

Contro la citata ordinanza era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per un solo motivo, vale a dire violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all'udienza in camera di consiglio del 28.7.2011, la domanda di sospensiva era accolta con ordinanza n. 1245/2011.

In vista dell'udienza di discussione, il difensore dell'Amministrazione depositava istanza di rinvio, ai fini della trattazione congiunta del

presente ricorso con altri connessi, pendenti fra le stesse parti processuali.

Alla pubblica udienza del 14.6.2012, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve escludersi il rinvio della trattazione del presente ricorso, attese sia l'opposizione al rinvio manifestata dal difensore dei ricorrenti, sia la circostanza che la presente controversia è ormai matura per la decisione, per cui il rinvio finirebbe per determinare una inutile lungaggine, in contrasto con l'esigenza costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr. art. 2 del D.Lgs. 104/2010, "Codice del processo amministrativo").

Ancora, l'intervenuta revoca in autotutela della DIA del 1.4.2010, disposta dal Comune con provvedimento prot. 764 dell'8.5.2012 (cfr. doc. 1 del resistente depositato il 24.5.2012), non incide sul presente giudizio, non potendo l'atto di autotutela costituire una sorta di convalida postuma dell'ordine di demolizione, né la revoca successiva della DIA priva l'ordine stesso di efficacia, visto che il corretto *iter* procedimentale implica, come del resto già evidenziato dal Collegio in sede cautelare, che l'Amministrazione provveda dapprima all'esercizio corretto del proprio potere di autotutela e successivamente, dopo la rimozione degli effetti delle DIA, provveda all'esercizio del proprio potere sanzionatorio, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del DPR 380/2001.

2. Nel merito il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

Il Comune ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in esecuzione della denuncia di inizio attività (DIA), presentata dagli esponenti in data 1° aprile 2010, lavori che erano stati dapprima inibiti con provvedimento comunale del 30.4.2010, che era stato però annullato dalla scrivente

Sezione del TAR Lombardia, con sentenza n. 382 dell'8.2.2011 (cfr. doc. 6 dei ricorrenti).

L'ordinanza di demolizione ivi impugnata (cfr. doc. 1 dei ricorrenti), considera i lavori oggetto della DIA <<*in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia di diverso livello*>>; tuttavia l'ingiunzione a demolire le opere realizzate attraverso la DIA non è stata preceduta da un formale provvedimento di annullamento in autotutela della stessa DIA, volto a rimuovere gli effetti giuridici prodotti dalla denuncia di inizio attività decorsi trenta giorni dalla sua presentazione, avvenuta il 1.4.2010, mentre l'ordinanza di demolizione è del maggio 2011.

Tale circostanza inficia la legittimità dell'ordine di demolizione, come affermato anche recentemente dalla scrivente Sezione II del TAR Lombardia con sentenza n. 1515 del 1.6.2012 (cfr. il testo integrale della medesima, con la giurisprudenza ivi richiamata).

A diversa conclusione non induce il fatto che, secondo diffusa giurisprudenza, la scadenza del termine di trenta giorni previsto per la DIA, non priva in ogni caso l'Amministrazione dei propri poteri di vigilanza e sanzionatori.

Tale assunto, che per lo scrivente Collegio non è certo in discussione, non esclude però che l'esercizio dei suddetti poteri debba avvenire nelle forme di legge, vale a dire – per il caso di specie – previa autotutela con le modalità previste dall'ordinamento.

Si conferma, quindi, l'accoglimento del presente gravame, con assorbimento di ogni altra censura e conseguente annullamento dell'ordinanza di demolizione ivi impugnata.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Romagnese al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), spese generali e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)